



Bando Fiere 2026 – Contributi per la partecipazione fieristica delle micro, piccole e medie imprese

1. Finalità e oggetto del bando

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (di seguito: “Camera di Commercio”, “Camera” o “Ente”) intende promuovere lo sviluppo commerciale delle micro, piccole e medie imprese bergamasche attraverso l’incentivazione alla partecipazione a qualificate manifestazioni fieristiche settoriali o campionarie.

2. Fondo di dotazione

Le risorse stanziare dalla Camera di Commercio per l’attuazione del presente intervento ammontano a complessivi € 150.000, da destinarsi come segue:

- MISURA A – Fiere regionali in Lombardia e nazionali in Italia € 50.000
- MISURA B - Fiere internazionali in Italia (Lombardia esclusa) € 100.000

3. Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del presente bando le **micro, piccole e medie imprese**, così come definite dall’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, le quali:

- a) non siano stati assegnatarie di agevolazione a valere sul bando camerale “Fiere 2025 – Contributi per la partecipazione fieristica delle micro, piccole e medie imprese” approvato con determinazione n. 121/2025¹;
- b) abbiano una sede o un’unità locale iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo e la stessa risulti attiva²;
- c) siano **in regola con il pagamento del diritto annuale**³;
- d) non siano in stato di liquidazione volontaria, né di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio o semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il D. Lgs. n.14/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155";

¹ Per “impresa assegnataria” si intende che la stessa sia ricompresa nella graduatoria delle imprese ammesse all’agevolazione, indipendentemente dal fatto che il contributo sia stato o meno erogato.

² Nella visura del Registro delle Imprese di Bergamo deve risultare l’attività svolta dalla sede o dall’unità locale bergamasca e il relativo codice ATECO. Per verificare la visura della propria impresa, il titolare o il legale rappresentante può accedere gratuitamente a [Impresa Italia](#).

³ **Prima** di presentare la domanda, verificare tale requisito accedendo a [Impresa Italia](#), dove è disponibile il dettaglio (data di versamento, tributo, importo) dei versamenti del diritto annuale effettuati dalla propria impresa.



- e) abbiano correttamente assolto gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente (**DURC in regola**);
- f) abbiano legali rappresentanti e amministratori con o senza poteri di rappresentanza a carico dei quali non sussistano condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o di concessione ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, così come previsto dall'art. 9 co. 1 lett. (c) del D. Lgs. n. 184/2005 (c.d. "Codice degli incentivi");
- g) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. "Codice delle leggi antimafia") a carico dei quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo Decreto;
- h) abbiano sottoscritto una copertura assicurativa a copertura dei danni provocati da **calamità naturali ed eventi catastrofici** verificatisi sul territorio nazionale ai beni di cui all'art. 2424 co. 1 sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 101 della Legge n. 213/2023 e s.m.i.⁴;
- i) non abbiano beneficiato di agevolazioni pubbliche di qualsiasi fonte e da chiunque erogato per un importo che, considerata l'impresa unica, ecceda i limiti di aiuto previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 (c.d. regime "*de minimis* ordinario") o dal Regolamento (UE) n. 2832/2023 (c.d. "regime *de minimis* agricoltura"), come meglio specificato all'art. 6 del presente bando;
- j) non siano destinatarie di ingiunzioni pendenti per aver ricevuto e successivamente non rimborsato (o non depositato in un conto bloccato) aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare per effetto di una decisione di recupero della Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;
- k) al momento della liquidazione del contributo non abbiano in corso rapporti di fornitura, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 co. 6 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione dei soggetti esclusi dall'applicazione di tale norma⁵.

Tutti i requisiti summenzionati, ad eccezione di quello di cui alla lettera (k), devono essere posseduti **al momento della presentazione della domanda e mantenuti sino all'erogazione del contributo**, a pena di decadenza dello stesso.

4. Spese ammissibili

Sono ammissibili al presente bando le spese relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche che abbiano date di inizio e termine comprese **tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2026** e che siano classificabili in una delle seguenti categorie:

- A. fiere con qualifica regionale che si svolgono in Lombardia o fiere con qualifica nazionale che si svolgono in Italia;
- B. fiere con qualifica internazionale che si svolgono in Italia, con l'esclusione di quelle che si svolgono in Lombardia.

⁴ Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge, decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse (art. 11 co. 2 del D.M. n. 18/2025).

⁵ Il divieto di contestuale fornitura non si applica a: imprese individuali, fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Prima di presentare la domanda l'impresa è tenuta a verificare la qualifica della manifestazione fieristica di proprio interesse, utilizzando:

- per le fiere regionali lombarde, l'Allegato C al Decreto regionale n. 17298 del 28 novembre 2025 e s.m.i., consultabile nella [pagina dedicata del sito di Regione Lombardia](#);
- per le fiere nazionali e quelle internazionali (sia certificate che non certificate) che si svolgono in Italia, il "Calendario Fieristico Nazionale" pubblicato nella [pagina dedicata della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome](#).

Per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica della fiera si fa esclusivo riferimento a tali calendari come **vigenti al momento della chiusura del presente bando**; qualsiasi loro successivo aggiornamento è, pertanto, ininfluente.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese per la partecipazione fieristica, è considerata unicamente la partecipazione **con un proprio spazio espositivo** ad una delle manifestazioni fieristiche agevolabili. Tale partecipazione può essere gestita individualmente dall'impresa richiedente oppure essere collocata nell'ambito di una collettiva di imprese da chiunque organizzata, purché la diretta partecipazione in proprio e l'impegno economico dell'impresa richiedente siano chiaramente identificabili.

Tanto in caso di partecipazione autonomamente organizzata quanto in quello di organizzazione collettiva, pertanto, l'impresa beneficiaria deve:

- aver stipulato un contratto a proprio nome per la partecipazione alla fiera;
- aver sostenuto direttamente e integralmente le spese oggetto di agevolazione, che devono essere inequivocabilmente riferibili alla fiera per la quale viene richiesto il contributo;
- risultare iscritta con la propria denominazione nel catalogo ufficiale della manifestazione.

Sono ammissibili al presente bando unicamente i costi relativi a:

- a) iscrizione alla fiera;
- b) inserimento nel catalogo ufficiale della manifestazione;
- c) affitto del plateatico e allestimento dello stand ad opera di terzi;
- d) trasporto a cura di terzi delle merci da esporre e movimentazione delle stesse in fiera.

Tali costi sono considerabili indipendentemente dalla data del loro effettivo sostenimento: ciò significa che, indipendentemente dalle date di fatturazione e di pagamento, **fanno fede unicamente le date di inizio e di termine della fiera**, che devono essere ricomprese entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Non sono in ogni caso agevolabili a valere sul presente bando le spese che:

- siano già state oggetto direttamente o indirettamente di contributo della Camera di Commercio o di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che operi con fondi pubblici;
- non rientrino nelle tipologie di costi ammissibili suindicati, anche se parzialmente e/o totalmente riferibili alla partecipazione alla fiera (a solo titolo di esempio: quote associative, corrispettivi per la partecipazione a meeting B2B, organizzazione di eventi in fiera, spese di rappresentanza, costi di parcheggio, spese di viaggio, vitto e alloggio del personale, stampa di materiale promozionale, acquisto di gadget o cancelleria, produzione di campionature, ecc.);
- siano riferite alla gestione dell'istanza di contributo e/o alla pratica di rendicontazione;
- rappresentino oneri finanziari (ad es. interessi su prestiti) oppure oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere (a solo titolo di esempio: IVA, imposta di bollo, ritenute fiscali, ecc.);
- siano espressione di lavori o servizi in economia o non siano intestate all'impresa richiedente o che non siano state integralmente liquidate dalla stessa, come meglio specificato all'art. 9 del presente bando;
- siano derivanti da obblighi di legge o siano riferite a costi di funzionamento o di personale;
- siano fatturate all'impresa richiedente da parte di società controllate o collegate o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi un'effettiva elusione



del **divieto di ammissibilità di spese fatturate fra imprese appartenenti all'impresa unica**, definita dall'art. 2 co. 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 o, per il settore agricolo, dall'art. 2 co. 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii.

5. Tipologia ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** pari al **50% delle spese ammissibili** effettivamente sostenute ed entro i seguenti limiti:

	TOT. SPESE AMMISSIBILI		CONTRIBUTO
MISURA A – Fiere regionali in Lombardia e fiere nazionali in Italia			
min	€ 1.000	50 %	€ 500
max	€ 5.000		€ 2.500
MISURA B – Fiere internazionali in Italia (Lombardia esclusa)			
min	€ 4.000		€ 2.000
max	€ 10.000		€ 5.000

È, inoltre, riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a ulteriori € 200 nei seguenti casi:

- possesso del [rating di legalità](#) rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della L. n. 62/2012;
- possesso della certificazione della parità di genere ai sensi della prassi UNI PdR 125/2022 recepita con D.M. 29 aprile 2022, rilasciata da un organismo di valutazione accreditato in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

Ai fini del riconoscimento di tali premialità, i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza di contributo e mantenuti sino all'erogazione del contributo.

6. Regime di aiuto

Le agevolazioni del presente bando sono concesse ed erogate applicando le seguenti disposizioni:

- per i beneficiari che operano nel settore dell'attività di produzione primaria di prodotti agricoli, il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, così come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/3118;
- in tutti gli altri casi, il Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* (c.d. "*de minimis* ordinario").

Tali norme consentono che nell'esercizio in corso e nei due precedenti **all'impresa unica** siano concessi contributi di fonte pubblica in detti regimi – indipendentemente dal soggetto concedente, dalla forma dell'aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, ecc.), dall'oggetto dell'agevolazione e dall'effettiva riscossione o meno dello stesso – per importi inferiori ai massimali ivi indicati⁶.

Al fine della verifica del rispetto di tali limiti, la concessione e l'erogazione del contributo di cui al presente bando sono, quindi, subordinate alla preventiva consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

⁶ Il rispetto dei massimali *de minimis* può essere verificato da chiunque tramite consultazione della sezione "Trasparenza – Gli aiuti individuali" del [Registro Nazionale degli Aiuti](#).



e alla registrazione in esso dell'agevolazione concessa, nonché, ove applicabili, all'effettuazione degli adempimenti previsti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) istituito dalla Legge n.194/1984. È data evidenza dell'esecuzione di tali prescrizioni attraverso i codici COR (ed eventuali VARCOR) riportati per ciascun aiuto nei pubblicazioni nei provvedimenti di assegnazione e di liquidazione.

Il contributo di cui al presente bando **non è cumulabile** con altri aiuti pubblici ottenuti relativamente agli stessi costi ammissibili⁷. È, tuttavia, consentito il cumulo con le c.d. "misure generali".

7. Presentazione della domanda di contributo

Le istanze di contributo possono essere presentate **dalle h. 11⁰⁰ del 8 maggio** sino ad esaurimento del fondo di dotazione iniziale complessivo maggiorato di una lista d'attesa pari al 25% dello stesso. Le domande in lista d'attesa accedono all'istruttoria solo se e nei limiti in cui si rendano disponibili ulteriori fondi attraverso:

- lo spostamento di risorse da una Misura per la quale residuino risorse inutilizzate all'altra;
- l'eventuale rifinanziamento del bando in caso di sopravvenute disponibilità di bilancio.

Le eventuali domande eccedenti la lista d'attesa non sono prese in considerazione.

Al fine di favorire la massima partecipazione al presente concorso, ogni impresa può presentare **una sola domanda di contributo e per una sola manifestazione fieristica**.

Qualora la stessa impresa presenti più di una domanda, sarà considerata esclusivamente l'ultima istanza validamente presentata, mentre le precedenti saranno ritenute automaticamente non ammissibili.

L'istanza di contributo deve essere presentata tramite la [piattaforma ReStart per l'impresa](#) oppure, qualora l'impresa abbia delegato la gestione della pratica a un soggetto delegato⁸, tramite la [piattaforma ReStart per l'intermediario](#). Le domande pervenute con qualsiasi altro mezzo si considerano non ricevute.

In entrambe le piattaforme, cliccando sull'icona  sono disponibili la sezione di supporto, la guida alle funzionalità del sito, la guida e la video guida alla presentazione della domanda, un assistente virtuale e i recapiti del Contact Centre del Servizio Assistenza ReStart.

IMPORTANTE: è necessario selezionare correttamente la Misura a cui si intende accedere, scegliendo tra:

- A. MISURA A per la partecipazione a fiere regionali in Lombardia e a fiere nazionali in Italia;
- B. MISURA B per la partecipazione a fiere internazionali in Italia (Lombardia esclusa).

Dopo l'invio della domanda, l'utente riceve all'indirizzo PEC di riferimento (indicato in fase di compilazione nella sezione "Anagrafica") il numero di protocollo attribuito alla pratica, che rappresenta l'unica prova dell'avvenuta presentazione dell'istanza di contributo alla Camera di Commercio⁹.

L'istanza di contributo dev'essere così composta:

- 1) MODELLO DI RICHIESTA CONTRIBUTO scaricato da ReStart dopo la compilazione e sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dall'intermediario delegato;

⁷ Ciò significa che al momento dell'assegnazione del contributo di cui al presente bando l'impresa non deve aver ottenuto un'altra agevolazione per le medesime fatture oggetto del beneficio, ovvero che in caso di futura assegnazione si impegna a rinunciare a una delle due.

⁸ Nella sezione "Deleghe" il titolare o legale rappresentante può creare una o più deleghe per la propria impresa, permettendo così ai delegati di operare in piattaforma per la specifica impresa.

⁹ Dopo l'invio, la domanda è visibile nella "Lista richieste" nello stato di "Inviata". Per un'ulteriore verifica dell'effettiva trasmissione, in corrispondenza della richiesta inviata si può visualizzare la relativa ricevuta.



- 2) MOD. A – DATI E DICHIARAZIONI integralmente compilato e in ogni caso sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell'impresa richiedente**;
- 3) copia in formato pdf del MODULO DI ISCRIZIONE ALLA FIERA nominativamente intestato all'impresa richiedente o analoga documentazione da cui si evinca il preventivo analitico dei costi o la quota forfettaria da corrispondere all'organizzatore della fiera;
- 4) MOD B - DIMENSIONE E DE MINIMIS sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante** dell'impresa richiedente;
- 5) **solo in caso di presentazione della pratica a cura di un intermediario**: MOD C – ATTO DI DELEGA, sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) **sia dal legale rappresentante dell'impresa delegante sia dall'intermediario delegato**;
- 6) solo in caso di soggetti privi di posizione contributiva: MOD. D - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INPS/INAIL sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell'impresa richiedente**;
- 7) eventuale copia in formato pdf della certificazione della parità di genere.

La mancanza dei documenti di cui ai punti (2) e (5) o l'assenza della corretta sottoscrizione degli stessi comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo, rendendola **irricevibile** per assenza di dati e dichiarazioni costitutive ed essenziali e, pertanto, soggetta ad automatica **inammissibilità** al concorso.

L'istanza di contributo **non è soggetta a imposta di bollo**.

La Camera di Commercio si esonera da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali disguidi di natura tecnica.

8. Assegnazione del contributo

Le agevolazioni del presente concorso sono attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza di contributo; a tal fine fa fede l'ordine di protocollo attribuito dalla procedura informatica.

L'istruttoria camerale è finalizzata a verificare il rispetto dei requisiti formali e procedurali previsti dal presente bando (completezza, correttezza e sottoscrizione della domanda), ivi compresi la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 e il rispetto dei criteri relativi alle fiere agevolabili di cui all'art. 4.

L'indirizzo PEC risultante nella visura dell'impresa rappresenta il domicilio del richiedente ai fini della procedura del presente bando; la Camera di Commercio, pertanto, indirizza lì tutte le relative comunicazioni.

Qualora in fase istruttoria emergano omessi o insufficienti versamenti del diritto annuale, l'impresa è tenuta a regolarizzare la propria posizione nei termini e modi indicati nell'apposita comunicazione inviata dalla Camera di Commercio, a pena di diniego della domanda di contributo, ovvero di decadenza dal contributo concesso.

In relazione alle esigenze istruttorie, inoltre, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione dell'istanza presentata, assegnando un termine non superiore a 7 giorni naturali e consecutivi dall'invio della comunicazione per provvedere all'invio delle integrazioni. La mancata o la tardiva risposta a tale richiesta comportano l'automatica esclusione della domanda di contributo.

Gli esiti del concorso sono determinati entro il termine specificato all'art. 16 del presente bando tramite graduatoria approvata con provvedimento del Segretario Generale e comunicati alla PEC dell'impresa, oltre che pubblicati nella pagina dedicata al bando sul sito camerale. Il provvedimento di concessione



acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario mediante la pubblicazione del provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito camerale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 co. 4 della L. n. 241/1990, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria è esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010, ovvero, alternativamente, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla medesima data.

9. Variazione delle spese

Rispetto a quanto indicato in fase di domanda, sono ammesse variazioni senza alcuna particolare formalità o necessità di comunicazione preventiva:

- nella composizione delle voci di spesa indicate nel preventivo contenuto nel MOD. A – DATI E DICHIARAZIONI;
- nella manifestazione fieristica oggetto di agevolazione, ma **solo all'interno della stessa Misura**, a pena di revoca del contributo assegnato.

Qualora l'impresa beneficiaria rendiconti spese ammissibili inferiori rispetto a quelle ammesse in fase di concessione, il contributo è proporzionalmente ridotto; nel caso in cui tale importo sia inferiore al limite minimo indicato all'art. 5 per la specifica categoria di fiera, il contributo è oggetto di decadenza totale.

Non sono, invece, in alcun caso presi in considerazione gli eventuali incrementi delle spese rispetto a quelle ammesse in fase di concessione.

10. Rendicontazione delle spese

L'erogazione del contributo è subordinata alla rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria della documentazione attestante il sostenimento delle spese.

La pratica di rendicontazione deve essere presentata telematicamente tramite la [piattaforma ReStart per l'impresa](#) oppure la [piattaforma ReStart per l'intermediario](#) **dopo** la pubblicazione della graduatoria di concessione ed **entro i termini indicati all'art. 16** del presente bando.

La mancata o la tardiva presentazione della pratica di rendicontazione è considerata rinuncia all'agevolazione, con conseguente revoca del contributo concesso.

La pratica di rendicontazione è così formata:

- 1) MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE scaricato da ReStart dopo la compilazione e sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dall'intermediario delegato;
- 2) MOD E – DICHIARAZIONE DI RENDICONTAZIONE;
- 3) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA che dimostri l'effettiva partecipazione alla fiera (ad es. foto dello stand con visibilità della denominazione e/o del logo aziendale);
- 4) COPIA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE intestato all'impresa per la copertura obbligatoria di danni derivanti da eventi catastrofali per l'anno in corso;



- 5) COPIA DELLA/E FATTURA/E ELETTRONICA/CHE¹⁰ nella **versione in pdf del formato ministeriale**. Non sono ammissibili – senza possibilità di successiva integrazione - le fatture non regolarmente transitate dal sistema Sdl.

In applicazione delle norme sul Codice Unico di Progetto (CUP), al fine di assicurare la stretta correlazione tra il contributo concesso e le spese rendicontate sul presente bando, è previsto che:

- le fatture emesse dai fornitori di beni e servizi **dopo la data di approvazione della graduatoria** devono obbligatoriamente riportare la dicitura “SPESA SOSTENUTA A VALERE SUL BANDO FIERE 2026 CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO” e il CUP riportato per ciascun beneficiario nella graduatoria di concessione, **senza alcuna possibilità di successiva regolarizzazione**;
 - le fatture emesse **prima della data di approvazione della graduatoria** devono essere regolarizzate secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - richiesta al fornitore di emissione di una nota di credito volta ad annullare la fattura sprovvista del CUP e di una nuova fattura riportante il CUP assegnato e la dicitura richiesta. In tal caso, alla rendicontazione devono essere allegati la fattura originale, la nota di credito e la nuova fattura
oppure
 - realizzazione di un’integrazione elettronica attraverso lo [specifico servizio web](#) disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;
Si precisa che tale integrazione non è una regolarizzazione della fattura ai fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione della fattura originale.
- 6) GIUSTIFICATIVI DELL’AVVENUTO PAGAMENTO INTEGRALE di ciascuna fattura da parte del beneficiario del contributo. Ai fini della tracciabilità delle spese, sono ammissibili esclusivamente i seguenti giustificativi, da cui si deve chiaramente evincere la riconducibilità alle spese rendicontate:
- ricevuta di bonifico bancario riportante l’indicazione “eseguito” o “pagato” o l’esplicita indicazione del codice CRO o del TRN o dato analogo. **IMPORTANTE: la semplice disposizione di bonifico non è sufficiente**;
 - estratto conto¹¹ di addebito della spesa sostenuta a mezzo RI.BA. o assegno bancario;
 - estratto conto di addebito della spesa sostenuta a mezzo di carta di credito o carta di debito.
 - documentazione equivalente all’estratto conto intestato all’azienda, in caso di spesa sostenuta a mezzo di altri sistemi di pagamenti elettronici gestiti da intermediari vigilati (es. Paypal, Satispay).

Tutti i documenti – ad eccezione di quello di cui al punto (1) in caso di presentazione da parte di un soggetto delegato – devono essere sottoscritti, a pena di irricevibilità, con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell’impresa richiedente**, anche in caso di presentazione della pratica a cura di un intermediario.

Inoltre, la mancanza del documento di cui al punto (2) o l’assenza della sua corretta sottoscrizione comporta l’inesistenza sostanziale della pratica di rendicontazione per assenza di dati e dichiarazioni costitutive ed essenziali. In tal caso, pertanto, il contributo è automaticamente revocato.

IMPORTANTE: al fine di agevolare la corretta istruttoria, la denominazione dei file di ciascuna fattura e dei relativi giustificativi deve riportare il numero d’ordine indicato per ciascuna spesa nel MOD E.

Oltre a quanto specificato all’art. 4 del presente bando, **non** sono in ogni caso ammissibili le spese che siano:

- non congruenti con le attività dell’intervento oggetto di concessione;

¹⁰ Come stabilito all’art. 4, la data delle fatture è irrilevante e fanno fede esclusivamente le date di svolgimento della fiera.

¹¹ Negli estratti conto è possibile oscurare i movimenti non rilevanti ai fini del presente bando.



- non intestate al beneficiario o da questi non liquidate direttamente (ad es. fatture pagate tramite c/c intestato a soggetto diverso dall'impresa assegnataria) o liquidate solo parzialmente o liquidate tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore, né quelle pagate in contanti e in generale qualsiasi pagamento non effettuato a mezzo banca o posta o strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- documentate da fatture prive dell'indicazione del CUP o non regolarizzate come sopra specificato.

11. Istruttoria ed erogazione del contributo

In fase di istruttoria di rendicontazione la Camera di Commercio verifica che:

- la pratica di rendicontazione sia completa e corretta e che l'impresa abbia mantenuto i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dal bando, ivi compreso il rispetto del massimale di aiuti *de minimis*;
- le spese effettuate siano congruenti con l'investimento approvato in fase di concessione oppure che le eventuali variazioni siano rispondenti a quanto indicato all'art. 9 del presente bando;
- l'impresa abbia regolarmente assolto agli obblighi contributivi e previdenziali, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di accertata irregolarità del DURC acquisito d'ufficio, la Camera di Commercio trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa agli Enti previdenziali e assicurativi competenti, così come previsto dal D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

In materia di richieste da parte della Camera di Commercio di ulteriori documenti, chiarimenti o integrazioni, trova applicazione quanto in proposito specificato all'art. 8 del presente bando.

La Camera di Commercio determina l'erogazione del contributo tramite accredito sul c/c intestato al beneficiario entro il termine specificato all'art. 16 del presente bando.

Il contributo è soggetto a **ritenuta d'acconto del 4%** ex art. 28 co. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

12. Obblighi dei beneficiari e controlli

Le imprese beneficiarie del contributo, a pena di revoca dello stesso, sono tenute a:

- rispettare tutte le previsioni del presente bando e fornire, nei tempi e nei modi dallo stesso previsti o indicati negli atti conseguenti, tutte le informazioni e i documenti richiesti;
- rinunciare ad altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese oggetto di agevolazione ai sensi del presente bando;
- conservare per **dieci anni** decorrenti dalla data di erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento oggetto di agevolazione e tenerla a disposizione dell'Ente per i controlli di cui al comma successivo.

Al fine della conferma o della revoca dell'agevolazione assegnata, infatti, entro il medesimo periodo la Camera di Commercio potrà disporre con le modalità da essa definite, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni o presso i fornitori dei richiedenti, controlli e ispezioni finalizzati a verificare:

- il rispetto dei obblighi del presente bando;
- l'effettiva attuazione degli interventi oggetto di contributo;
- la conformità dei documenti presentati (ad es. fatture e relativi giustificativi) e la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000, ivi inclusi i requisiti giudiziari e l'attestazione di non ottenimento di altri incentivi per le spese oggetto del presente bando.



L'Ente si riserva la facoltà di effettuare tali verifiche – oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi – su base campionaria, individuando attraverso criteri di casualità una quota di beneficiari non inferiore al 5% dei soggetti ammessi al contributo.

13. Rinuncia e decadenza del contributo

L'impresa che, in qualsiasi fase del concorso, intenda rinunciare al contributo deve comunicarlo tramite e-mail inviata **dalla PEC aziendale** alla [PEC camerale](#), indicando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura: “[nome Azienda] – Rinuncia al contributo Bando FIERE 2026”.

Oltre a quanto specificato negli articoli precedenti, il contributo è oggetto di decadenza qualora:

- a) l'impresa non rispetti gli obblighi, anche procedurali, previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti oppure la Camera di Commercio riscontri il venir meno di requisiti di ammissibilità sino a che non sia avvenuta la materiale liquidazione del contributo;
- b) al momento della liquidazione del contributo il beneficiario abbia in corso rapporti di fornitura, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 co. 36 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione dei soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma¹²;
- c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere o di documenti falsi o di procedure irregolari. A tal proposito si ricorda che trovano applicazione le sanzioni **penali** e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- d) sia riscontrata l'impossibilità, per cause imputabili al beneficiario, di effettuare i controlli specificati all'articolo precedente;
- e) trovi applicazione l'art. 88 c. 4-ter del Codice Antimafia;
- f) si verifichi una qualunque altra causa di decadenza prevista dalle norme vigenti.

La Camera di Commercio si riserva di non erogare l'agevolazione nei casi di decadenza totale o parziale della stessa. Nel caso in cui l'erogazione sia già stata effettuata, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza l'impresa beneficiaria è tenuta a restituire alla Camera di Commercio il contributo percepito, aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. Qualora la restituzione non avvenga, la Camera adotta le opportune azioni di recupero, ivi compresa la compensazione, della somma non restituita.

Le risorse derivanti da rinunce e decadenze possono essere riassegnate ad eventuali imprese in lista d'attesa.

14. Responsabile del procedimento, accesso agli atti, trasparenza dei dati e clausola antitruffa

Il Responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990 è individuato nella Responsabile dell'Ufficio promozione e certificazione estera, domiciliata ai fini del presente concorso presso la Camera di Commercio.

¹². Si veda la nota n. 5.



La Camera di Commercio, garantisce il diritto di accesso a documenti e atti amministrativi e l'accesso civico, secondo quanto previsto dalle normative in vigore. Maggiori informazioni in proposito sono disponibili nelle [pagine dedicate del sito camerale](#).

I dati relativi alla concessione di contributi, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito camerale, in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Camera di Commercio non ha incaricato alcun soggetto a contattare potenziali beneficiari allo scopo di richiedere denaro e/o di fare da tramite in relazione alle procedure del presente bando.

15. Informativa sul trattamento dei dati personali

La Camera di Commercio garantisce che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza e si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione.

Titolari del trattamento dei dati sono congiuntamente la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (Largo B. Belotti 16 – 24121 Bergamo) e la sua Azienda Speciale Bergamo Sviluppo (via Zilioli 2 – 24121 Bergamo). I dati sono raccolti per gli adempimenti connessi alla gestione del presente concorso, nonché delle proprie funzioni previste dall'art. 2 della L. n. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, ivi comprese le finalità di marketing diretto, sulla base del legittimo interesse per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato dalla legge.

I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati non sono oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

I dati sono conosciuti dai dipendenti dell'Ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati sono comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli e sono trattati e conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque per un tempo non superiore a 10 anni, perché tracciati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 4 del D.M. n. 115 del 31/05/2017. I dati sono, inoltre, diffusi mediante le pubblicazioni previste dalle norme di legge in vigore.

Gli interessati possono in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ossia: richiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Sulla base della legislazione vigente, in alcune circostanze il Titolare del trattamento è tenuto a limitare l'aportata degli obblighi e dei diritto, così come precisato dall'art. 23 del GDPR e dall'art. 2 *undecies* del Codice Privacy. Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR in materia di protezione dei dati personali, contattabile all'indirizzo di posta elettronica serviziop@lom.camcom.it.

16. Informazioni e contatti

Tutte le comunicazioni relative alle singole pratiche e all'esito del concorso sono effettuate dalla Camera di Commercio esclusivamente come indicato negli articoli precedenti e **non possono essere anticipate** telefonicamente o via e-mail.

Per chiarimenti sul bando o sulla relativa modulistica scrivere a: promozione@bg.camcom.it.



Per maggiori informazioni su ReStart di Infocamere, consultare la guida, la videoguida, le FAQ, l'assistente virtuale e il Contact Center disponibili:

- per le imprese all'indirizzo <https://restart.infocamere.it/aiuto>;
- per gli intermediari all'indirizzo <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>.

17. Termini e scadenze

		CAMERA DI COMMERCIO	IMPRESA
2026	dalle h. 11.00 dell'8 maggio sino a esaurimento delle risorse aumentate della lista d'attesa		invio delle domande di contributo
	entro il 13 luglio	pubblicazione della graduatoria di concessione dei contributi	
	entro il 15 settembre		<u>Rendicontanti 1</u> invio della rendicontazione per la partecipazione a fiere con data di svolgimento compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026
	entro il 20 novembre	liquidazione del contributo ai Rendicontanti 1	
2027	entro il 20 gennaio		<u>Rendicontanti 2</u> invio della rendicontazione per la partecipazione a fiere con data di svolgimento compresa tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026
	entro il 15 marzo	liquidazione del contributo ai Rendicontanti 2	

18. Allegati

- 18.1 MOD A - DATI E DICHIARAZIONI
- 18.2 MOD B - DIMENSIONE E DE MINIMIS
- 18.3 MOD C - ATTO DI DELEGA
- 18.4 MOD D - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INPS/INAIL
- 18.5 MOD E - DICHIARAZIONE DI RENDICONTAZIONE